

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 104

14 settembre 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FILIPPI, DRAGOTTO, VILLANI

INSERIMENTO TRA I REQUISITI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E CENTRI COMMERCIALI DI BABY ROOM E NURSERY ROOM

Oggetto consiliare n. 1692

RELAZIONE

L'inserimento di Baby room e Nursery room tra i requisiti necessari alla realizzazione delle strutture, definite dall'art. 4 del DLgs n. 114 del 31 marzo 1998, lettere f) e g) e centri commerciali all'interno delle stesse attività economiche è un segno tangibile di riguardo nei confronti della maternità e della salute di neonati e bambini. Le strutture che si vogliono introdurre sono già presenti in diversi Paesi Europei e rappresentano un segno di civiltà e comodità per tutti coloro che intendono muoversi accompagnati dai propri figli. Tali strutture consentono ad ogni donna di allattare al seno in tranquillità e riservatezza. Si consentirebbe quindi di poter allattare e cambiare i bambini in luoghi igienicamente più controllati e non come avviene ora nelle toilette per uomini e donne. Infatti tali luoghi che abbiamo voluto chiamare Baby room e Nursery room dovranno essere vigilati e disponibili solo per coloro che ne necessitano e saranno adeguatamente attrezzati per garantire una cura ottimale del neonato e del bambino. Il loro allestimento dovrà ritenersi parametro fondamentale al fine della concessione della licenza per l'apertura di grandi attività e centri commerciali. Si ritiene che anche le strutture già esistenti dovrebbero adeguarsi a tale requisito nel più breve tempo possibile e che questo provvedimento vada a favore delle stesse strutture commerciali indicate consentendogli di offrire un servizio sempre più qualificato e attento nei confronti del consumatore che sicuramente saprà apprezzare le strutture che gli consentono di poter vivere con tranquillità e agio anche il periodo della maternità. Si ritiene inoltre che tale provvedimento ben si armonizzi con le politiche dedicate ai bambini sia dal precedente Governo cosiddetto Berlusconi che con una moltitudine di azioni ha inteso favorire la famiglia e la prima infanzia, come dimostrano in particolare l'art. 70 della legge finanziaria 2002 (448/01, art. 70), che ha istituito il Fondo per gli asili nido, per un ammontare complessivo di 300 milioni di Euro, da trasferire nel triennio 2002-2004 alle Regioni ed agli altri Enti locali per lo sviluppo della rete dei servizi locali per i bambini da 3 mesi a tre anni; inoltre, la legge finanziaria 2003 (Legge 289/02, art. 91), che ha istituito il Fondo di rotazione (Euro 10 milioni) per l'assegnazione di risorse ai datori di lavoro, finalizzate alla realizzazione di nidi e micro-nidi nei luoghi di lavoro ed il seguente decreto 16 maggio 2003 "Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi (GU n. 198 del 27/8/2006)"; sia con il nuovo disegno

di legge per la salute della donna e del bambino predisposto dall'attuale Ministro della Salute Livia Turco che intende perseguire anche le seguenti finalità:

- a) assicurare la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità;
- b) rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e della salute del neonato;
- c) promuovere l'informazione e la consulenza alle donne che decidono di avere una gravidanza, alle gestanti e alle puerpere, anche mediante i corsi di accompagnamento alla nascita e stimolando l'impegno in tal senso dei servizi consultoriali, per la promozione, sostegno e protezione dell'allattamento al seno, sul corretto posizionamento in culla del lattante e sul corretto trasporto in auto del bambino, sull'importanza della tempestività delle vaccinazioni, per la promozione della procreazione consapevole e sul go-

verno, accoglienza e contenimento dei processi emotivi relativi al dopo parto, nella relazione madre e bambino e nel contesto delle relazioni familiari.

Visto:

- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" così come coordinata e modificata da leggi regionali successive;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114".

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Inserire, di concerto con le altre autonomie locali interessate, tra i requisiti necessari alla realizzazione delle strutture, definite dall'art. 4 del DLgs n. 114 del 31 marzo 1998, lettere f) e g) grandi strutture di vendita e centri commerciali, la predisposizione all'interno delle stesse attività economiche, di Baby room e Nursery room, intendendo per Baby room: camerino attrezzato per l'igiene dei bambini in locale chiudibile, dotato di sanitari (WC, vasca e lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata; mentre per Nursery room: camerino, attrezzato per l'igiene dei neonati in locale chiudibile. Tali servizi dovranno essere distinti dai servizi igienici per uomini o donne, sufficientemente grandi da consentire la presenza di un adulto, un

bambino ed una carrozzina o passeggino, muniti di seduta per la madre o il padre, fasciatoio, lavabo, congegni per il riscaldamento di biberon e pappe, con accesso controllato e destinato solo a coloro che devono allattare al seno o nutrire un bambino.

Art. 2

Prevedere l'inserimento di tali strutture anche nei campeggi, stabilimenti balneari e punti di sosta e ristoro stradali cosiddetti autogrill.

Art. 3

Richiedere l'allestimento di Baby room e Nursery room anche all'interno delle strutture sopra indicate in base all'art. 4 del DLgs n. 114 del 31 marzo 1998, lettere f) e g) e a quelle indicate nell'art. 2) già esistenti sul territorio regionale.

